RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 26

Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Il Comandante Generale forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo del parigrado iscritto nel quadro stesso. La posizione in tale quadro e determinata dall'ordine di graduatoria di merito ovvero dall'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato.

Versione in vigore dal 27 marzo 2001, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	II — Avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza
Capo	I — Avanzamento
Sezione	IV — Quadri di avanzamento e promozioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-26-promozioni-non-annuali-promozioni-a-seguito-di-cause-di-esclusione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it